



Allegato n. 1
All'atto reg. il
Num 553

31 MAG 2022

serie 3

STATUTO
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

la registrazione dello Statuto è esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"BANCO DI SOLIDARIETÀ DI SONDRIO - NON DI SOLO PANE- ODV"

TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita, l'Associazione denominata: "Banco di Solidarietà di Sondrio-Non di solo pane Organizzazione di Volontariato (ODV)" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione aderisce alla "Federazione Nazionale Banche di Solidarietà" con sede in Milano, dalla quale è stata autorizzata ad utilizzare la denominazione "Banco di Solidarietà".

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio in via Cesare Battisti 18. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.

TITOLO SECONDO - FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo i dettami della dottrina sociale cristiana, svolgendo la propria attività gratuita a favore di persone in difficoltà, di soggetti svantaggiati, e di nuclei familiari disagiati, per favorire la cultura e le opere della carità e della condivisione.

Art. 4 - L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017): a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell' art. 5 del D.Lgs. 117/2017; b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e sviluppo della cultura e della pratica del volontariato.

Art. 5 - In particolare, per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione si propone di svolgere attività di:

- assistenza a favore di persone in difficoltà, anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità;
- condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale a favore di nuclei familiari disagiati, anziani, minori e disabili;
- assistenza di persone ricoverate in strutture sanitarie o bisognose di cure a domicilio e di loro familiari;
- aggregazione e socializzazione anche attraverso iniziative culturali, ricreative e di espressione artistica;

- iniziative di solidarietà a favore di persone senza lavoro.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO TERZO - SOCI

Art. 6 – Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendone gli scopi, lo spirito e gli ideali, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione da parte del Consiglio deve essere comunicato con le specifiche motivazioni all'interessato, il quale può presentare ricorso all'Assemblea.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.

Art. 7 - L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato, in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - I soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto e le delibere degli organi statutari; l'associato è tenuto a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neppure indiretti, obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

I soci che prestano attività volontaria non occasionale sono assicurati, dalla Associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - Il rapporto associativo si scioglie, per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza:

- a) l'associato può in ogni momento recedere senza oneri; il recesso diviene efficace con la ricezione, da parte della Associazione della relativa comunicazione del socio;
- b) l'esclusione può essere disposta dal Consiglio per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza di soci, gli interessati possono proporre ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto non comporta la restituzione delle quote associative o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.

Art. 10 - Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

TITOLO QUARTO - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 11 - L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere previste le seguenti cariche sociali: Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono elettive.

Fatta eccezione per il Collegio dei revisori, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto individuale, anche via mail contenente l'ordine del giorno, luogo, data e orario, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la

necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle Assemblee per la libera visione di tutti i soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto/bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci in proprio o per delega.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti non computandosi nel numero gli astenuti.

L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima o in seconda convocazione, con la partecipazione della maggioranza dei soci, presenti in proprio o per delega, ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'Associazione

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza sono regolate dal D.Lgs 117/2017 all'art. 26 c. 7.

Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redige la relazione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e, se previsto, il Vicepresidente che durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e dalle norme di legge per le ODV;
- p) istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata, dallo Statuto o dalla

legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, anche via mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione; ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce, anche ai fini della rappresentanza legale, il Vicepresidente.

TITOLO QUINTO - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE

Art. 15 - L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Art. 16 - Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 17 - Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili e mobili e altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 18 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo le leggi vigenti.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 - L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale.

TITOLO SESTO -SCIoglimento, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO-NORMA DI RINVIO

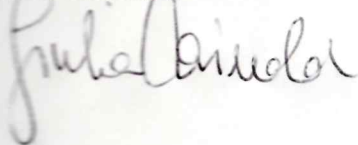
Art. 21 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato dall'Assemblea a Sondrio il 26.05.2022

Il segretario
Giulia Rainoldi



Il presidente
Maurizio Astorri

